

LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007 n.2 (Legge finanziaria Regionale)
Art. 15 Disposizioni nel settore ambientale

23. Dopo la lettera d) dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), è inserita la seguente:
"d bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti."
24. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati."
25. Quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2005, non si applica all'Ente foreste, per la parte relativa all'impiego di operai generici, qualificati o di livello superiore, appartenenti ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa.
26. L'Ente foreste, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all'interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l'orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell'ente a orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall'Ente foreste d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita delibera della Giunta regionale.